



Città di Vittoria

**DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE**

via Salvatore Incardona c/o Mercato Ortofrutticolo – 97019 VITTORIA (RG) Tel.0932-514811 Fax 0932-981198  
e-mail [poliziamunicipale@comunevittoria.gov.it](mailto:poliziamunicipale@comunevittoria.gov.it)

Gestione del servizio di parcheggio e delle aree a sosta a pagamento (Zona Blu). Concessione di servizi ai sensi dell'art. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016

**CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE**

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I - OGGETTO E GESTIONE DELLA CONCESSIONE

- Art. 1 Oggetto della Concessione
- Art. 2 Durata e valore della Concessione
- Art. 3 Delimitazione delle aree di sosta a pagamento
- Art. 4 Orari, tariffe, agevolazioni, pass ed esenzioni
- Art. 5 Modalità di pagamento sosta
- Art. 6 Parcometri
- Art. 7 Personale addetto al servizio
- Art. 8 Modalità di accertamento delle violazioni della sosta a pagamento
- Art. 9 Violazioni concernenti la sosta a pagamento
- Art. 10 Corrispettivo e mora del Concessionario

### TITOLO II - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLE PARTI

#### CAPO I - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- Art. 11 Osservanza di disposizioni e direttive
- Art. 12 Gestione dei proventi derivanti dalla sosta
- Art. 13 Responsabilità del Concessionario, garanzie e copertura assicurativa
- Art. 14 Cauzione provvisoria e definitiva
- Art. 15 Trattamento retributivo, tutela sanitaria e previdenziale del personale dipendente.
- Art. 16 Sede informativa e tecnico-operativa
- Art. 17 Manutenzione degli impianti
- Art. 18 Segnaletica

#### CAPO II - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Art. 19 Attività di controllo del Comune
- Art. 20 Conferimento funzioni di Ausiliari del traffico

### TITOLO III - INADEMPIMENTI, PENALITÀ E RISOLUZIONE

- Art. 21 Penalità, cause di revoca e decadenza

### TITOLO IV

#### CAPO I - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 22 Criterio di aggiudicazione dell'appalto
- Art. 23 Obbligatorietà dell'offerta
- Art. 24 Commissione di gara

#### CAPO II - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

- Art. 25 Criteri valutativi
- Art. 26 Obbligatorietà dell'offerta

#### CAPO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 27 Registrarzione, modifiche e spese contrattuali
- Art. 28 Subappalto
- Art. 29 Inserzioni su titolo di pagamento
- Art. 30 Foro competente
- Art. 31 Domicilio del Concessionario
- Art. 32 Garanzia e riservatezza dei dati
- Art. 33 Norme finali

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I - OGGETTO E GESTIONE DELLA CONCESSIONE

#### **Art. 1 Oggetto della Concessione**

1.1 Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art.30 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- della gestione del servizio di parcheggio e delle aree a sosta a pagamento, senza oneri di custodia, mediante l'installazione di parcometri nelle aree pubbliche appresso indicate all'art.3;
- del servizio di controllo e di accertamento delle violazioni al CdS nelle aree destinate alla sosta a pagamento, mediante l'impiego di ausiliari del traffico;
- della fornitura, realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale (verticale e orizzontale), relativa alla gestione del servizio.

1.2 La partecipazione alla gara è subordinata alla presentazione di un progetto tecnico-descrittivo con la relativa planimetria generale di progetto delle aree di parcheggio, individuate all'interno del quadrilatero di cui all'art.3 del capitolato, che illustri dettagliatamente le aree destinate alla sosta a pagamento, sosta libera, sosta ciclomotori/motocicli, sosta disabili ed altre categorie di veicoli, ubicazione dei parcometri da installare, caratteristiche della segnaletica stradale verticale da installare e caratteristiche della segnaletica orizzontale da realizzare (stalli di sosta opportunamente numerati).

Si precisa che la mancata presentazione del predetto progetto tecnico, in fase di gara, costituisce causa tassativa di esclusione.

1.3 Rimane salva ed impregiudicata, comunque, la facoltà dell'Amministrazione Comunale di diminuire, aumentare, sopprimere e modificare le suddette aree nonché di sospendere temporaneamente il servizio per l'esecuzione di lavori, per ragioni attinenti alla migliore gestione del traffico e della viabilità o per altre ragioni di pubblico interesse, senza alcun obbligo nei confronti del concessionario, se non quello di informarlo tempestivamente, di regola, entro 48 ore dalla determinazione assunta.

#### **Art. 2 Durata, valore della concessione e oneri del Concessionario**

2.1 La durata della concessione è fissata in **anni 5** (cinque) dalla data di attivazione.

2.2 La data di decorrenza della concessione sarà determinata con apposito verbale di affidamento delle aree di sosta a pagamento e di attivazione del servizio, sottoscritto da ciascun rappresentante delle parti.

2.3 Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità delle prestazioni, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di mesi 6 o, se inferiore, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario; l'importo stimato per il periodo di mesi 6 ammonta ad € 170.982,18, oltre IVA.

2.4 Il valore contrattuale della concessione per sessanta mesi e pari a € 1.709.821,80.

2.5 Il valore complessivo della concessione del servizio, compresi i 6 mesi di cui all'art.2.3, è stato stimato in € 1.880.803,98 oltre IVA (dato desunto dagli incassi annuali della passata gestione).

2.6 Il concessionario è tenuto a pagare un canone forfettario complessivo di € 200.000,00 (duecentomila) che dovrà essere versato in cinque rate annuali di € 40.000,00 (quarantamila) di cui la prima alla sottoscrizione del contratto.

2.7 Il concessionario dovrà versare un aggio concessorio in una percentuale minima del 5% e massima del 30%, calcolata sulla base degli introiti derivanti dal pagamento della sosta, pertanto, in sede di gara, non saranno prese in considerazione offerte in diminuzione del 5% e in aumento del 30%.

2.8 L'elaborazione del D.U.V.R.I. non è necessaria nella presente concessione in quanto non vi è alcuna interferenza con il personale del Comune di Vittoria. E' fatto obbligo per il concessionario di predisporre un piano di sicurezza in cui vengano riportate le misure di sicurezza che il soggetto concessionario stesso intende adottare per l'installazione degli impianti. I rischi presenti sono dovuti alla presenza di traffico e dalla possibile presenza di sottoservizi (gas, luce, acquedotto, illuminazione pubblica, ecc.) la cui precisa individuazione dovrà essere richiesta dal concessionario ai vari gestori prima dell'avvio di esecuzione degli interventi.

2.9 Gli stalli di sosta delimitati da strisce blu, per la gestione di parcheggi con incasso di un compenso, non sono equiparati a pubblica via (Cfr. Corte di Cass. Sez. tributaria, sentenza n. 13100/2012). Si tratta, infatti, di zone che, seppur attraversate da pedoni e, quindi, soggette a pubblico passaggio, sono specificatamente delimitate e per le quali è previsto un uso specifico, cosicché il gestore delle stesse è a tutti gli effetti il "detentore" dell'area. Per quanto sopra i gestori sono soggetti al pagamento dei tributi locali dovuti per legge.

2.10 Per quanto attiene la TARI, il Piano Economico Finanziario TARI 2017 prevede un'aliquota pari a €/mq. 3,0753 - applicabile alla fattispecie, salvo revisione e/o aggiornamento; le aree scoperte godono, nel rispetto di quanto statuito dal D. Lgs. 507/93 e dal regolamento comunale vigente, di una riduzione del 50%.

2.11 Per quanto attiene la tassa di occupazione del suolo pubblico, preso atto di quanto statuito dalla Giunta comunale con la Deliberazione n. 290 del 5 giugno 2018 - che modifica la Deliberazione n. 356 del 24 agosto 2017- le aree di sosta a pagamento usufruiscono dell'esenzione del canone di occupazione suolo pubblico per il periodo di anni cinque dall'avvio del servizio.

### **Art. 3 Delimitazione delle aree di sosta a pagamento**

3.1 Le vie del centro abitato di Vittoria dove insistono gli stalli di sosta a pagamento ricadono all'interno del quadrilatero così delimitato: *Gaeta - Firenze - San Martino - Dei Mille.*

3.2 Le vie del centro abitato di Scoglitti ove insistono gli stalli di sosta a pagamento sono state individuate in: *Napoli - Plebiscito - Genova - Augusta.*

3.3 Il numero complessivo degli stalli di sosta a pagamento è di 1200 come riportato nella tabella che segue:



VITTORIA	TRATTO		N. STALLI
	DALLA	ALLA	
GAETA	R. SETTIMO	C.RI DELLE ALPI	33
MATTEOTTI	MILANO	GARIBALDI	140
BIXIO	FIRENZE	DEI MILLE	175
MAGENTA	MILANO	DEI MILLE	120
SAN MARTINO	R. CANCELLIERI	C.RI DELLE ALPI	65
SAN MARTINO	SENIA	VICENZA	6
SAN MARTINO	BOLOGNA	FIRENZE	4
BOLOGNA	MAGENTA	COMO	6
MILANO	SAN MARTINO	GAETA	65
VICENZA	GAETA	SAN MARTINO	44
SENIA	MAGENTA	SAN MARTINO	7
ROMA	COMO	GAETA	80
DELLA VITTORIA	C.RI DELLE ALPI	ROMA	10
C.RI DELLE ALPI	GAETA	SAN MARTINO	37
FANTI	GAETA	MAGENTA	25
LA MARMORA	SAN MARTINO	GAETA	47
R. SETTIMO	GAETA	SAN MARTINO	43
GARIBALDI	CURTATONE	GAETA	78
R. CANCELLIERI	BIXIO	COMO	63
DEI MILLE	MONTEBELLO	CIALDINI	43
GEN. CASCINO	E. RIZZA	G. MARCONI	4
PIAZZA ITALIA			15
<b>STALLI DI SOSTA COMPLESSIVI</b>			<b>1110</b>

SCOGLITTI	TRATTO		N. STALLI
	DALLA	ALLA	
NAPOLI	PESCARA	P.ZZA CAVOUR	50
PLEBISCITO	TRIESTE	CATANIA	12
GENOVA	PLEBISCITO	FARO	13
AUGUSTA	GENOVA	LIVORNO	15
<b>STALLI DI SOSTA COMPLESSIVI</b>			<b>90</b>

3.4 Il servizio della sosta a pagamento del centro urbano di Vittoria riguarda tutti i mesi dell'anno, mentre il servizio della sosta a pagamento del centro urbano di Scoglitti sarà attivato solo nei mesi estivi (giugno-settembre).

3.5 Il numero di stalli sopraindicato potrà variare e sarà oggetto di puntuale rilievo sui luoghi effettuato in contraddittorio tra il Comune e il Concessionario preliminarmente all'avvio del servizio. Il numero degli stalli sarà oggetto di verifica annuale con le stesse modalità.

3.6 Durante il periodo di vigenza del contratto, il Comune potrà apportare variazioni in aumento o in diminuzione, entro il limite del 25%, al numero degli stalli soggetti a tariffazione della sosta e, inoltre, l'Amministrazione:

- si riserva la facoltà, in funzione del raggiungimento di obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio da prestare alla collettività, di modificare l'assetto delle aree sopra elencate;
- si riserva la possibilità di affidare al concessionario la gestione di ulteriori stalli di sosta, oltre il limite sopra descritto, alle medesime condizioni stabilite nel capitolato;
- si riserva la facoltà di utilizzare in via temporanea e per motivi di interesse pubblico, le aree di sosta e parcheggio oggetto di concessione, previa adozione degli eventuali provvedimenti formali e senza pretesa di qualsivoglia genere da parte del Concessionario. Dovrà, pertanto, essere garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni/iniziativa a vario titolo autorizzate dall'amministrazione comunale e le occupazioni del suolo pubblico finalizzate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti tecnologiche di distribuzione dei servizi (Es. rete elettrica, di approvvigionamento idrico, fognaria, gas metano, telefonica). Al verificarsi di tali eventualità, non spetterà al Concessionario alcun indennizzo;
- nel caso di variazioni temporanee di posti auto, dovute a manifestazioni o altre esigenze di pubblico interesse, l'Amministrazione fornirà al Concessionario tempestiva comunicazione, salvo cause di forza maggiore, indicando il numero di posti interessati e la zona di sosta.

#### **Art. 4 Orari, tariffe, agevolazioni, pass ed esenzioni**

4.1 Per le aree di sosta a pagamento del centro urbano di Vittoria trova applicazione il seguente orario, valido per l'intero anno:  
*dal lunedì al sabato (escluso festivi) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00*

4.2 Per le aree di sosta a pagamento del centro urbano di Scoglitti, il suddetto orario trova applicazione solo nei mesi estivi e potrà subire variazioni, anche in merito alla tariffa, rinviando a successive valutazioni da parte dell'Amministrazione comunale, formalizzate in apposito atto, la prescrizione delle date e degli orari di validità.

4.3 La tariffa da applicare per la sosta a pagamento deve intendersi IVA compresa ed è la seguente:

<b>1 ora</b>	<b>= € 0,70</b>
<b>1/2 ora</b>	<b>= € 0,35</b>
<b>15 m.</b>	<b>= € 0,15</b>

Si precisa che sono previsti 10 minuti di sosta di tolleranza per consentire, ai fini del pagamento del ticket, il tempo utile necessario al conducente per raggiungere il parcometro più vicino e fare ritorno al veicolo in sosta.

4.4 L'articolazione del regime tariffario potrà essere oggetto di successive rivisitazioni, concertate tra il Comune ed il Concessionario, per esclusive ragioni di efficienza gestionale e modulazione degli interventi di regolamentazione della sosta. Potrà essere prevista l'applicazione di regimi tariffari diversificati per aree di interesse e relativa rilevanza strategica.

4.5 Sono previste agevolazioni tariffarie (abbonamenti) che possono essere rilasciate a:

- titolari di attività produttive (commercianti, artigiani e professionisti) aventi sede nella zona omogenea o nella zona limitrofa che siano privi di garage o posto auto;
- dipendenti di enti o aziende aventi sede nella zona omogenea o nella zona limitrofa;

Le tariffe degli abbonamenti devono intendersi IVA compresa, e sono:

- **mensile**, previo pagamento di euro **70,00** al mese;
- **annuale**, previo pagamento di euro **588,00** all'anno.

L'autorizzazione consente di lasciare in sosta il proprio veicolo nelle aree riservate alla sosta a pagamento all'interno della zona in cui è ubicata l'attività produttiva. Il rilascio degli abbonamenti è a carico del concessionario.

4.6 Sono esentati dal pagamento della tariffa i veicoli dei residenti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere titolare di patente di guida valida ed essere proprietario del veicolo - sono considerati equipollenti alla proprietà il possesso in forza di un contratto (di leasing, di nolo a lungo termine, di comodato gratuito registrato, trascrizione dell'utilizzatore risultante dalla carta di circolazione);
- autocertificazione resa ai sensi L. n.445/2000 in cui dichiara di non essere proprietario, né affittuario e/o usufruttuario o comunque di non avere la disponibilità a qualsiasi titolo di box e posti auto nella zona di riferimento.

4.7 Per i residenti nelle zone blu è prevista l'esenzione dal pagamento del ticket nella zona di parcheggio, che sarà individuata nel pass in relazione alla residenza del richiedente e sarà limitata ad una sola autovettura per nucleo familiare. Gli utenti beneficiari dovranno essere muniti di apposito contrassegno (pass) rilasciato dal Comando di Polizia Municipale; detto contrassegno autorizza la sosta gratuita di un solo veicolo per nucleo familiare, non costituisce diritto alla riserva personale di un posto auto e viene rilasciato, con validità annuale, dietro pagamento, in favore dell'Amministrazione comunale, delle spese strettamente necessarie per la produzione e stampa del documento e di quelle occorrenti per l'istruzione e la definizione del relativo procedimento, conteggiate in **euro 10,00** (dieci).

4.8 Il rilascio dei pass non attribuisce al Concessionario alcuna legittima pretesa, né alcun diritto a rimborso.

4.9 L'ufficio competente al rilascio dei pass è la Direzione Polizia Municipale - Sezione Amministrativa.

4.10 Le zone che raggruppano le aree di sosta a pagamento sono state individuate in un numero di 7 e sono così delimitate:

#### ZONA 1

- Via Milano tratto via Bixio / via Gaeta
- Via Bixio tratto via Milano / via C. delle Alpi
- Via C. delle Alpi tratto via Bixio / via Gaeta

- Via Gaeta tratto via C. delle Alpi / via Milano

#### **ZONA 2**

- Via C. delle Alpi tratto via Bixio / via Gaeta
- Via Bixio tratto via C. delle Alpi / via R. Settimo
- Via R. Settimo tratto via Bixio / via G. Matteotti
- Via G. Matteotti tratto via R. Settimo / via Garibaldi
- Via Garibaldi tratto via P. Umberto / via Gaeta

#### **ZONA 3**

- Via Bixio tratto via Firenze / via C. delle Alpi
- Via C. delle Alpi tratto / via San Martino
- Via San Martino tratto via C. delle Alpi / via Milano
- Via Milano tratto via San Martino / via Bixio
- via Bologna tratto San Martino / via Magenta
- Via Roma tratto via Como / via Montebello

#### **ZONA 4**

- Via C. delle Alpi tratto via San Martino / via Bixio
- Via San Martino tratto via C. delle Alpi / via R. Settimo
- Via R. Settimo tratto via San Martino / via Bixio
- Via Bixio tratto via C. delle Alpi / R. Settimo
- Via La Marmora tratto via Montebello / via San Martino

#### **ZONA 5**

- Via Bixio tratto via R. Settimo / via Bari
- Via R. Settimo tratto via San Martino / via Bixio
- Via Montebello tratto via R. Settimo / via Dei Mille
- Via Dei Mille tratto via San Martino / via G. Matteotti

#### **ZONA 6**

- Piazza Italia

#### **ZONA 7**

- Via Garibaldi tratto via Curtatone / via Como

4.11 Sono, altresì, esentati dal pagamento del ticket i veicoli delle seguenti categorie:

- veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria esponenti il contrassegno in corso di validità
- veicoli di servizio delle Forze di Polizia e di pronto soccorso
- veicoli comunali in servizio recanti il logo "città di Vittoria"
- veicoli di esercenti servizi di pubblica utilità e/o pubblico servizio
- veicoli degli organi di stampa

4.12 Il pass sarà revocato per uno dei seguenti motivi:

- qualora il titolare non sia più residente in una delle zone indicate nel punto precedente;
- qualora, venga accertato che quanto dichiarato dal titolare non sia veritiero;
- qualora venga accertato l'utilizzo improprio del pass mediante duplicazione.

4.13 L'uso improprio e scorretto da parte del detentore del pass sarà sanzionato secondo le disposizioni di legge in materia. A tale fine, è fatto obbligo esporre il pass in originale sul parabrezza, non essendo ammessa l'esposizione di riproduzioni.

## **Art. 5 Modalità pagamento sosta**

5.1 Le modalità di pagamento previste sono le seguenti:

- i parcometri devono consentire all'utente di pagare con monete di diverso taglio, tessere prepagate, bancomat, carte di credito. Le tessere prepagate devono essere vendute presso la sede del concessionario e queste devono essere già cariche e senza scadenza (eventuale credito residuo potrà essere utilizzato anche negli anni successivi). Una volta esaurite, le tessere potranno essere rese e sostituite pagando il solo costo della carica oppure ricaricate direttamente ai parcometri e quindi riutilizzate.
- con apposite applicazioni mobili (c.d. App) che il concessionario sarà obbligato a fornire agli utenti per consentire il pagamento digitale della sosta con l'uso dei moderni strumenti tecnologici (smartphone, Iphone, Android e Windows Mobile) e con applicazione mobile (c.d. Easy Park) per il pagamento reale della sosta.

## **Art. 6 Parcometri**

6.1 Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a provvedere, con oneri a proprio carico, all'acquisto e all'installazione di almeno 35 parcometri ben distribuiti all'interno del perimetro delimitante le aree di sosta a pagamento. Detti parcometri dovranno generare tagliandi, da utilizzare per la sosta a pagamento, con indicati: intestazione del Comune, ragione sociale e partita IVA del concessionario, data e orario di inizio e fine della sosta.

6.2 La scelta dei siti ove collocare i parcometri, in ciascuna delle zone di cui al precedente articolo 4.10, dovrà avvenire secondo le direttive impartite dal Comando di Polizia Municipale, in relazione alle esigenze di viabilità e di armonizzazione con il contesto cittadino.

6.3 I parcometri devono rispondere alle seguenti caratteristiche generali:

- a) essere omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici e rispondere a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs.30.04.92 n.285 art.45 comma 6 e art.7 comma 5, al regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.92 n.495 art.192 e successive modificazioni ed integrazioni (circolare MLP 07.07.94 n.2223);
- b) avere il certificato di qualità secondo le norme ISO 9001:2000, ISO 22628;
- c) rispondere alla normativa CEI 114-1 e successive modifiche ed alla normativa UNI EN 12414;
- d) essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 476/92 che recepisce la direttiva 92/31/CE, modificante la direttiva 89/336/CE, relative alla compatibilità elettromagnetica.

6.4 I parcometri devono avere le seguenti principali caratteristiche o equivalenti:

- Struttura in acciaio o alluminio ad alta resistenza di spessore minimo 4 mm
- Chiusura con chiavi di sicurezza
- Doppio display a cristalli liquidi, alfanumerico, illuminato automaticamente di notte, con indicazioni guida per l'Utente in quattro lingue
- Pannello con istruzioni visive di funzionamento



- Cappello con indicazione segnaletica "P"
- Ingresso monete e tessere con dispositivo anti-intrusione a sensibilità regolabile e dispositivo eliminazione corpi estranei
- Lettore di tessere prepagate con possibilità di visualizzazione del credito residuo (opzionale la scelta se a banda magnetica o chip-card od ibrido)
- Selettore di monete per un minimo di 6 (sei) monete + gettone test
- Tastiera interna con funzioni programmabili
- Rotolo di carta termica per biglietti a stampa rapida. Stampante termica a due linee
- Possibilità di programmazione tariffe ed altre operazioni
- Adeguata memoria per tariffe multiple, calendario perpetuo, informazioni, etc...
- Alimentazione ad energia solare con pannello e con batteria tampone oppure ove non soleggiato a pile verdi con batteria tampone, autonomia media 1 anno per 100 biglietti al giorno
- Pulsanti tipo anti-vandalismo.
- Possibilità di gestione con sistema rilevazione dati automatico ed elaborazione tramite computer con idoneo software statistico/gestionale
- Cassaforte monete inaccessibile all'operatore, blindata nella struttura e non asportabile
- Prelievo monete con trasferimento diretto dalla cassaforte blindata nella struttura alla cassetta di raccolta ed emissione automatica del biglietto di controllo
- Resistenza alle temperature esterne a norme CEI -10/+50
- Grado di protezione agli agenti atmosferici ai sensi della CEI 114
- Lettore per accettazione Carta Bancomat in modalità Fastpay certificato dall'Ente proprietario (SSB);
- Lettore per accettazione Carte di Credito;
- Modem GPRS-GSM per trasmissione dati dal parcometro al server per servizio di centralizzazione dati;
- Modulo di trasferimento dei dati afferenti i pagamenti con carte bancarie e verso le società di gestione;
- Possibilità opzionale di lettore chip card per borsellino elettronico Minipay certificato dall'Ente proprietario (TSP/SSB).

6.5 Il concessionario è tenuto a fornire un sistema di centralizzazione per la gestione tecnica e contabile dei parcometri e dei pagamenti avvenuti per mezzo degli stessi e che deve basarsi su moduli hardware e software atti a migliorare la gestione della sosta a pagamento e ad ottimizzare il servizio reso all'utenza e deve prevedere due modalità di trattamento dei dati:

- una parte tecnica per la gestione e supervisione dei parcometri;
- una parte contabile per la gestione dei pagamenti e trattamento dati degli stessi.

Il sistema deve disporre anche di un collaudato prodotto per il trasferimento dei dati afferenti i pagamenti con carte bancarie e verso le società di gestione.

#### **Art. 7 – Personale addetto al servizio**

7.1 Per tutta la durata del contratto il concessionario assicura la presenza di personale stabile e qualificato e la sua eventuale sostituzione in caso di assenza; tale personale sarà regolarmente assunto alle proprie dipendenze a tutti gli effetti e dovrà essere in possesso dei requisiti di legge, sia per quanto riguarda i titoli di studio, che per l'idoneità fisica. Il Concessionario garantisce l'impiego di personale in numero sufficiente allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato, nessuna esclusa, quali a titolo esemplificativo: attività di sportello, piccola manutenzione, vigilanza, ecc.; il Concessionario deve inoltre garantire l'assunzione ed il mantenimento in servizio di

personale dedicato addetto alla prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli in misura non inferiore alle 10 (dieci) unità.

Il Concessionario è tenuto ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria del settore; a curare che nell' esecuzione della fornitura e gestione del servizio siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e il personale a contatto con il pubblico sarà fornito, a cura e spese del Concessionario, di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento, con codice identificativo. Il Concessionario trasmetterà al Comune, prima della consegna del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato e, successivamente, ogni modifica dell'elenco stesso, per variazioni e/o sostituzioni del personale. La regolarità retributiva, contributiva e assicurativa deve essere mantenuta nel corso della concessione in quanto requisito di ordine generale indicativo della capacità a contrattare del gestore. In relazione al rilevato inadempimento di uno o più obblighi in materia di retribuzioni, previdenza e assicurazioni obbligatorie dei lavoratori impegnati nella concessione, il Comune può procedere a risoluzione del contratto secondo le norme vigenti in materia, fatte salve le segnalazioni dovute alle autorità competenti e l'eventuale pagamento agli Istituti creditori, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Il Comune concedente non è tenuto a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti del concessionario dei servizi non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale. Il Comune concedente non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verificano durante il servizio e vedano coinvolto detto personale. Il Comune concedente viene, comunque, riconosciuto indenne, da parte del concessionario dei servizi, da ogni onere e responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla gestione dei servizi. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il gestore ed il suo personale con esonero da qualsiasi responsabilità al riguardo. Quindi la prevista nomina sindacale degli Ausiliari del Traffico esonera integralmente il Sindaco e l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia forma di responsabilità amministrativa, civile e penale derivante dal rapporto di lavoro che riguarderà solo ed esclusivamente il Concessionario ed il personale ausiliario assunto, ciò con particolare riguardo alle norme vigenti in materia contrattuale di cui alla normativa vigente. L'Amministrazione Comunale effettuerà a propria discrezione accertamenti circa il rispetto del CCNL e richiederà alla ditta la necessaria documentazione. In particolare l'Amministrazione concedente potrà richiedere al Concessionario in qualsiasi momento, l'esibizione mediante consegna della fotocopia del libro unico, fogli paga, o altro, al fine di verificare il corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Nel caso in cui non sia stato rispettato l'obbligo di applicazione del C.C.N.L di settore, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione.

7.2 Il controllo operativo della regolarità della sosta dei veicoli negli stalli di sosta a pagamento è esercitato dal Concessionario con l'impiego di personale munito della qualifica di ausiliario del traffico, rilasciata dal Sindaco di Vittoria ai sensi dell'art. 17, comma 133, della legge n° 127 del 1997.

7.3 Il Concessionario ha l'obbligo di assumere almeno il 50% del personale minimo richiesto, attingendo dall'elenco che sarà fornito dal Comune di soggetti già muniti di qualifica di Ausiliario del Traffico, aventi comprovata e maturata esperienza professionale acquisita nel territorio comunale e che hanno svolto compiti di vigilanza e controllo in ordine alla regolarità della sosta a pagamento.



## Art. 8 Modalità di accertamento delle violazioni della sosta a pagamento.

8.1 Nelle aree oggetto della concessione le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta saranno svolte dal concessionario con proprio personale con funzione di ausiliario della sosta ai sensi dell'art.17 comma 132 della L. 127/97;

8.2 Gli ausiliari della sosta dovranno essere riconoscibili nella loro funzione con adeguato vestiario, a carico del concessionario, i cui segni distintivi dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale.

8.3 L'Ausiliario della sosta, qualora coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine ad irregolarità delle soste o ad altri problemi che coinvolgono le competenze e l'immagine del Comune, è tenuto a richiedere il sollecito intervento della Polizia Municipale, che dovrà assicurarne nel più breve tempo possibile.

8.4 Il personale preposto alla sorveglianza, nel caso in cui accerti violazioni in materia di sosta a pagamento è tenuto a redigere un verbale di contestazione avente i contenuti di cui all'art. 383 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n.495/92), che sia numerato progressivamente. La fornitura di tali moduli, il cui modello deve essere approvato dal Comando della Polizia Municipale, è a carico del concessionario.

Una copia del verbale dovrà essere consegnata al trasgressore, se presente al momento della violazione, annotando tale operazione sullo stesso, o comunque lasciata sotto il tergicristallo del veicolo. Gli accertatori sono autorizzati a richiedere al trasgressore l'esibizione dei documenti al solo fine della compilazione del verbale e qualora si proceda ad una contestazione immediata.

Le oblazioni *brevi manu* afferenti all'illecito di cui all'art. 207 del Codice della Strada dovranno avvenire unicamente nelle mani del personale della Polizia municipale, con assoluto divieto di operazioni transattive da parte dell'ausiliario della sosta.

Le notifiche, le riscossioni e i ricorsi riguardanti i verbali elevati dal personale ausiliario della sosta saranno gestiti dall'Amministrazione Comunale per il tramite della Polizia Municipale. A tal fine gli originali dei verbali di accertamento (compresi preavvisi) dovranno essere consegnati al Comando di Polizia Municipale e accompagnati da apposite relazioni a cura del Concessionario o di delegato entro e non oltre le 48 ore dall'elevazione. La gestione dell'inserimento e del trattamento dati ed ogni altra attività comunque collegata allo sviluppo del procedimento accertativo della violazione, ivi compresa la notifica degli atti, è di esclusiva competenza della Polizia Municipale. Il Comune si riserva, entro 20 giorni dalla trasmissione, di dichiarare nulli i verbali contenenti errori od omissioni tali da impedire la conclusione positiva della procedura. I proventi delle sanzioni pecuniarie saranno introitati, a suo esclusivo beneficio, dal Comune di Vittoria. Il personale dipendente dal concessionario provvederà a segnalare al competente servizio comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio. Qualora l'Amministrazione comunale accertasse che il comportamento di taluno degli addetti alla vigilanza non fosse soddisfacente o fosse incompatibile con la funzione assegnata, potrà richiederne al concessionario l'immediata sostituzione.

8.5 L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio, per mezzo della Polizia Municipale.

8.6 Carenze e/o negligenze del concessionario e/o degli addetti nell'espletamento del servizio saranno contestate a mezzo lettera, telefax o altro strumento telematico idoneo; entro tre giorni il Concessionario dovrà, comunque, immediatamente ripristinare la regolarità del servizio, comunicando con lo stesso mezzo le eventuali giustificazioni.

## Art. 9 Violazioni concernenti la sosta a pagamento.

9.1 Tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza contabile (c.fr., sentenza n. 888 del 2012 della Corte dei Conti del Lazio) che ha dichiarato illegittime le penaline o multine emesse dagli ausiliari della sosta per sanzionare il mancato pagamento del ticket o il mancato rinnovo del tagliando e dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (c.fr., Corte Cassazione sentenza n. 20308 del 04.10.2011; Corte di Cassazione sentenza n. 30 del 09.01.2012) che ha evidenziato come il mancato utilizzo del disco orario o la mancata attivazione del parcometro sia sanzionabile ai sensi dell'art. 157 comma 8 C.d.S., trattandosi, in entrambi i casi, di sosta a tempo limitato e che la recentissima Corte di Cassazione sentenza n. 16258 del 03.08.2016 ha confermato: «in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, s'incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell'art.7 comma 15 del CdS». Pertanto trova applicazione quanto previsto dal Codice della strada in materia di sosta, secondo cui:

1. in caso di mancato pagamento del ticket, si applica l'art. 157, comma 8, Codice della Strada che sancisce il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 41,00, fermo restando che se il pagamento avviene entro 5 (cinque) giorni dalla notifica del verbale troverà applicazione la riduzione del 30% per cui sarà dovuta la somma di euro 28,70, oltre le spese di notifica;
2. in caso di mancato rinnovo del ticket scaduto, la sosta protratta oltre l'orario autorizzato dal pagamento effettuato è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 comma 15 del C.d.S., che prevede il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 25,00 - fermo restando che se il pagamento, avviene entro 5 (cinque) giorni dalla notifica del verbale troverà applicazione la riduzione del 30% per cui sarà dovuta la somma di euro 17,50, oltre alle spese di notifica.

## Art. 10 Corrispettivo e mora del concessionario.

10.1 Il soggetto concessionario è tenuto a versare al Comune (presso la Tesoreria comunale con la causale canone concessione aree di sosta a pagamento anno \_\_\_\_\_) il canone concessorio annuale secondo le modalità fissate all'art.2.5.

10.2 Il soggetto concessionario è tenuto a versare al Comune (presso la Tesoreria comunale con la causale aggio concessione aree di sosta a pagamento anno \_\_\_\_ mese \_\_\_\_ ) l'aggio di cui all'art.2.6, nella misura stabilita in sede di aggiudicazione della gara, che dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione, entro e non oltre giorni 10 (dieci) del mese solare successivo a quello di riferimento del servizio.

10.3 Qualora entro il termine indicato nel presente atto siano state accertate e certificate, dai Competenti Uffici della Direzione Politiche Finanziarie, Bilancio ed Economato, ritardi e/o Inadempienze nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il concessionario sarà considerato, agli effetti di legge, in mora senza necessità di una previa intimazione o richiesta fatta per iscritto.

10.4 Qualora il ritardo si protragga per più di trenta giorni, per cause imputabili al concessionario, il Comune provvederà ad incamerare le somme dovute e gli interessi maturati dalla cauzione contrattuale. La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo di reintegro da parte del concessionario. Il mancato reintegro comporta l'inizio della procedura per inadempimento contrattuale ai fini della rescissione del contratto.

10.5 L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al concessionario di corrispondere l'aggio dovuto, in tutto o in parte, attraverso servizi di collaborazione, concordati con il Comando di Polizia Municipale, in attività varie e di prevenzione (servizi di viabilità in occasione di manifestazioni particolari, quali feste patronali, sagre, eventi che richiamino molto pubblico, ecc...). In tal caso ogni ora di collaborazione dell'Ausiliario del Traffico verrà quantificata in:  
€ 9,00 per ogni ora di attività in orario diurno ferialo (dalle ore 06:00 alle ore 22:00);  
€ 11,00 per ogni ora di attività in orario notturno, domenicale o festivo infrasettimanale.

## **TITOLO II - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLE PARTI**

### **CAPO I - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

#### **Art. 11 Osservanza di disposizioni e direttive**

11.1 L'osservanza di ulteriori disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale che non trovino nella legge, nel bando o nel capitolato la propria fonte dovrà essere concordata col concessionario.

11.2 Il concessionario avvierà una idonea campagna informativa, mediante l'utilizzo di depliant o di ogni altro strumento di comunicazione utile, volta ad informare l'utente, oltre alla predisposizione della Carta dei Servizi. Il concessionario è tenuto, in particolare, a svolgere una campagna informativa relativamente alla possibilità di acquisto delle tessere pre-pagate, indicandone i punti di vendita, di sottoscrizione degli abbonamenti, ecc..., nonché alle modalità alternative di pagamento.

#### **Art.12 Gestione dei proventi derivanti dalla sosta**

12.1 Sono a carico del soggetto concessionario i seguenti oneri e obblighi:

- contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta dei resoconti emessi dagli impianti e dei titoli di pagamento emessi e distribuiti;
- l'obbligo di tenere la contabilità degli incassi in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in particolare si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 93 e 233 D.Lgs. n.262/2000, ed alle previsioni del presente capitolato;
- la corresponsione al Comune del canone concessorio e dell'aggio, con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 10 del presente Capitolato Speciale;
- la presentazione al Comune della documentazione attestante i corrispettivi incassati a fronte dei titoli di pagamento e degli abbonamenti emessi nel mese di riferimento e suddivisi per tipologia, entro il termine di cui al precedente art.10, nonché la presentazione di un report relativo ai versamenti con i sistemi di pagamento digitale e con carta di credito, bancomat e altri sistemi di pagamento proposti in sede di gara.

12.2 Il soggetto concessionario assume quindi la qualifica di agente contabile con tutti gli obblighi connessi, con particolare riferimento agli obblighi di rendicontazione, riversamento e resa del conto a termini di Legge (R.D. n.2440 del 18/11/1923, del R.D. n.827 del 23/05/1924 e del D.P.R. n.194/1996).

12.3 Il soggetto concessionario risponde delle somme spettanti al Comune anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro prelevato dagli impianti di registrazione a pagamento della sosta.

### **Art. 13 Responsabilità del Concessionario, garanzie e copertura assicurativa**

13.1 Il concessionario del servizio è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio stesso. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 1.000.000,00, quello per danni ad opere ed impianti anche preesistenti dovrà essere pari € 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa decorsi dodici mesi dalla data di scadenza del contratto.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della predetta polizza assicurativa prima della consegna del servizio, munita di regolare quietanza.

Resta inteso che resteranno a carico dell'appaltatore stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc.

13.2 Nell'espletamento del servizio il concessionario dovrà osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente capitolato e tutte le altre dettate dall'Amministrazione che siano esecutive, anche implicitamente, delle norme del bando o dello stesso capitolato.

13.3 Il servizio di gestione della sosta a pagamento è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore – ferme restando le eventuali responsabilità penali nascenti dalla sospensione o dall'interruzione – il Comune potrà senz'altro sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste dal presente capitolato.

### **Art.14 Cauzione provvisoria e definitiva**

14.1 Ai sensi dall'art.93 d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. l'offerta deve essere corredata da una garanzia fidejussoria denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo base indicato nel bando sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta dell'offerente.

14.2 Ai sensi dell'art.103 d. lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. a garanzia del versamento delle somme dovute, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato speciale, la società aggiudicataria è tenuta a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva ha durata pari a quella della concessione (anni cinque); essa è presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.

La società aggiudicataria, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuta al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata



parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora della società aggiudicataria avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa della società aggiudicataria.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale che può avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. L'Amministrazione Comunale procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo raccomandata AR, e conseguente costituzione in mora della società aggiudicataria, il tutto nel puntuale rispetto della Legge n. 241/1990.

#### **Art. 15 Trattamento retributivo, tutela sanitaria e previdenziale del personale dipendente.**

15.1 Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

15.2 E' a carico del concessionario l'obbligo di effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali secondo le disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.

15.3 L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

#### **Art. 16 Sede informativa e tecnico-operativa**

16.1 Il soggetto concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, a istituire nell'ambito del territorio del Comune di Vittoria adeguato ufficio/magazzino (sede tecnico-operativa) attraverso il quale svolgere le mansioni pertinenti il servizio, nonché per il ricovero dei materiali di ricambio e consumo dei parcometri e delle altre attrezzature, per il ricovero dell'abbigliamento e di quant'altro necessario all'espletamento dell'attività. L'indirizzo e il recapito telefonico dell'ufficio devono essere comunicati per iscritto al Comune prima dell'attivazione della sede. Il soggetto concessionario dovrà altresì provvedere all'apertura, prima dell'inizio delle attività di gestione oggetto della concessione, di una sede informativa per il pubblico, da ubicare entro l'area comunale interessata dalla sosta a pagamento, oggetto della concessione, di facile accesso per il pubblico, dotata di recapito telefonico e telefax, e-mail, al fine di garantire agli utenti l'acquisizione, anche telefonica, delle informazioni sul regime della sosta, la sottoscrizione degli abbonamenti, l'acquisto di titoli di sosta (tessere prepagate, ecc.), la ricezione delle istanze relative al rilascio dei pass/residenti nelle aree di sosta a pagamento. Tale sportello per il pubblico deve restare attivo per l'intera durata della concessione con orario minimo garantito di apertura al pubblico nelle ore di vigenza della sosta a pagamento (9-13 / 16-20), dal lunedì al sabato (esclusi i giorni di festività infrasettimanale). Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la modifica dell'orario di apertura della sede informativa. La sede tecnico-operativa potrà coincidere con la sede informativa. Tutti i locali dovranno essere mantenuti efficienti, funzionali e conformi alle norme di legge.

16.2 Il Concessionario dovrà, altresì, nominare un proprio dipendente e/o rappresentante, quale responsabile per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato. A tale responsabile l'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici, farà riferimento per ogni evenienza e per

impartire tutte quelle disposizioni che si rendessero necessarie per il buon andamento della gestione del servizio.

16.3 Fermo restando il diritto del concessionario di utilizzare le più opportune soluzioni tecniche e organizzative in ordine al controllo e alla verifica della presenza del personale dipendente (*Badge* con banda magnetica, orologi timbra-cartellino, ecc...), egli è, comunque, tenuto a tenere un "*Registro giornaliero delle presenze*" secondo uno schema predisposto dall'Amministrazione, dove i dipendenti annotano la presenza e la zona di servizio loro assegnata.

#### **Art. 17 Manutenzione degli impianti**

17.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente capitolato, si ribadisce che è onere esclusivo del concessionario eseguire tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dei parcometri per tutta la durata dell'appalto.

17.2 Grava, altresì, sul concessionario l'immediata sostituzione delle apparecchiature danneggiate e rese inservibili, anche solo in parte, ad opera di terzi. Le spese di ripristino e sostituzione ed ogni altra eventuale spesa comunque necessaria sarà a carico del concessionario.

17.3 Il concessionario deve assicurare, a sua totale cura e spese, la fornitura dei materiali di consumo (batterie, carta termica con intestazione della Società), la ordinaria e straordinaria manutenzione, compresi tutti i pezzi di ricambio, anche in ordine ad atti di vandalismo, furto etc., lo smaltimento dei rifiuti prodotti (pile/batterie, ecc..) secondo le vigenti norme di legge sulla protezione ambientale, dovrà assicurare l'adeguamento e, se del caso, la sostituzione dei parcometri qualora asportati o messi fuori uso da atti di vandalismo o comunque non più idonei in rapporto ad altre cause esterne quali l'introduzione di nuove monete etc.

17.4 E' a carico del concessionario il servizio di raccolta incassi e il ricambio della carta.

17.5 Il concessionario dovrà assicurare con proprio personale la riprogrammazione dei parcometri in ordine al profilo tariffario e periodi/arco orario di funzionamento ogni volta che sarà necessario in rapporto a variazioni disposte dalla Stazione Appaltante.

17.6 Il concessionario sarà tenuto, a propria cura e spese, all'eventuale spostamento di uno o più parcometri qualora questo venga richiesto a seguito di provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale che modifichino il numero o la distribuzione degli stalli di sosta a pagamento.

17.7 In caso di guasto di qualsiasi natura di un parcometro il concessionario è tenuto, a seguito di richiesta inoltrata via fax/mail, a intervenire per il ripristino entro sei ore.

17.8 Qualora il guasto del parcometro richieda la sua sostituzione, il concessionario è tenuto a provvedere nel tempo massimo di tre giorni.

#### **Art. 18 Segnaletica**

18.1 Spetta al concessionario, a totale cura e spese, provvedere a:

- ripasso della segnaletica orizzontale di tutti gli stalli di sosta (almeno una volta l'anno);
- fornitura e installazione della segnaletica verticale e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge;

- fornitura e installazione di adeguata segnaletica d'informazione verticale ben visibile dall'utenza, relativa a orari e tariffe in vigore in tutte le zone della sosta a pagamento e per ogni parcometro.

18.2 Il concessionario è tenuto alla manutenzione in norma della segnaletica verticale installata e della sua immediata sostituzione in caso di necessità dovuta a danneggiamenti o modifiche di legge nonché della collocazione e/o sostituzione di ogni pannello aggiuntivo necessario per dare esecuzione alle norme del capitolato o del bando di gara.

18.3 Il concessionario è tenuto all'esecuzione di nuovi stalli di sosta e posa in opera della segnaletica verticale a seguito di eventuali adeguamenti disposti dall'Amministrazione comunale.

## **CAPO II - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

### **Art.19 Attività di controllo del Comune**

19.1 Il Comune di Vittoria si riserva la facoltà di esercitare nel modo che riterrà più opportuno, attraverso la Direzione Polizia Municipale e la Direzione Politiche Finanziarie, Bilancio ed Economato, i controlli sul rispetto degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e sui documenti contabili.

19.2 Alla Direzione Polizia Municipale viene demandata la competenza per:

- attività di formazione del personale ausiliario del traffico
- attività di controllo sul regolare svolgimento del servizio di vigilanza in coerenza con quanto previsto dal presente Capitolato
- gestione dei verbali e delle procedure di notifica degli stessi
- gestione di eventuale contenzioso derivanti dai verbali
- assistenza al personale ausiliario del traffico nei casi di cui ai precedenti punti 8.3 e 8.4
- istruttoria relativa alle richieste dei residenti e rilascio dei pass

19.3 Alla Direzione Politiche Finanziarie, Bilancio ed Economato viene demandata la competenza per:

- gestione contabile delle somme dovute all'Ente da parte del concessionario e per le eventuali procedure da attivare nei casi previsti dall'art.10 del Capitolato.
- attività di controllo e di verifica contabile sugli incassi e sulla regolarità dei pagamenti nei modi fissati
- vigilanza e attività connesse al rispetto delle procedure di cui all'art.12.2 del Capitolato.

### **Art.20 Conferimento funzioni di Ausiliari del traffico**

20.1 L'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco pro-tempore, avrà l'onere di conferire le funzioni di Ausiliario della sosta al personale segnalato dal concessionario e incaricato della vigilanza delle aree interessate dalla sosta a pagamento, così come previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 commi 132 e 133, conferendo, a detto personale, il potere di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile.

20.2 La gestione amministrativa dei provvedimenti sanzionatori emessi rimane a totale carico dell'Amministrazione Comunale.



### TITOLO III - INADEMPIMENTI, PENALITÀ E RISOLUZIONE

#### Art. 21 Penalità, cause di revoca e decadenza

21.1 In caso di constatata inefficienza nel servizio il Comune diffiderà, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, il concessionario ad eliminare le cause delle lamentele o del disservizio e in caso di ulteriore inottemperanza il Comune ha diritto di revocare la concessione del servizio.

21.2 Il concessionario, inoltre, verrà dichiarato decaduto dall'affidamento qualora incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

- fallimento del Concessionario o dei suoi aventi causa;
- applicazione di tariffe difformi da quelle previste ovvero accertamenti effettuati in orari diversi da quelli stabiliti;
- sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente capitolato;
- violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e della segnaletica utilizzata per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, il servizio stesso;
- mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall'Amministrazione comunale;
- abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
- cessione o sub-affidamento non autorizzato, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel bando o nel capitolato;
- impiego di personale in numero inferiore rispetto alle previsioni del presente capitolato;
- nei casi di inottemperanza contrattuale previsti nell'art. 10 del capitolato.
- qualora non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia;
- intervenuto provvedimento definitivo, a carico dell'appaltatore, che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 ed agli artt. 2 e segg. Legge 575/1965;
- sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi nei riguardi della stazione appaltante, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati alle prestazioni contrattuali;
- violazione del segreto d'ufficio e della tutela della privacy;
- grave inadempimento in relazione alle obbligazioni contrattuali, nonché grave irregolarità e grave ritardo (per negligenza del concessionario), tali da compromettere la buona riuscita della gestione;
- inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato;
- ogni altra violazione che renda di fatto impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale nonché in tutti gli altri casi previsti dal codice civile.

Nelle ipotesi elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta inoltrata mediante lettera raccomandata, a/r o a mezzo PEC.

La concessione, inoltre, è risolta immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 03/06/1998, n. 252.

21.3 Nel caso in cui i servizi oggetto della concessione, per qualsiasi ragione imputabile al concessionario, siano interrotti, siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato, ovvero in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario dei servizi, oltre all'obbligo di adempiere alla attività di cui all'infrazione contestata, entro il termine stabilito in sede di contestazione, sarà passibile di una penalità pari a € 250,00 per la prima infrazione e del doppio, quindi pari ad € 500,00 in caso di reiterazione. In caso di terza infrazione della stessa natura il Comune potrà risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento, con l'incameramento della garanzia salvo eventuali azioni di risarcimento danni. Il concessionario, nel caso in cui gli vengano mosse delle contestazioni ha diritto di presentare, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento delle stesse, le proprie deduzioni e giustificazioni.

21.4 Qualora venga applicata la penalità, il concessionario dei servizi sarà tenuto al pagamento della somma prescritta entro giorni 7 (sette) dalla notifica del provvedimento.

21.5 Nel caso in cui il concessionario dei servizi non provveda al pagamento della penalità, il Comune concedente potrà escutere la cauzione definitiva per una somma corrispondente. La cauzione dovrà essere reintegrata entro i successivi giorni 7 (sette). In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della cauzione definitiva fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

21.6 In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione. In tal caso le attrezzature saranno tutte ritirate dalla ditta concessionaria la quale dovrà farsi carico del ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dalla richiesta. Il concessionario resta comunque tenuto, su richiesta della Stazione Appaltante, a garantire la prosecuzione del servizio ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all'atto del subentro del nuovo esecutore.

21.7 Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

21.8 Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

#### TITOLO IV

##### CAPO I - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA. DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 22 – Criterio di aggiudicazione dell'appalto.**

22.1 La gara per la concessione del servizio sarà svolta mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.173 D. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.).

22.2 Ai fini dell'aggiudicazione della gara è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo ottenibile pari a 100 (cento), sulla base dei criteri di valutazione indicati al successivo articolo 25.

22.3 La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.

22.4 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

22.5 Le offerte anomale saranno valutate ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

### **Art. 23 – Obbligatorietà dell'offerta**

23.1 Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta aggiudicatrice è immediatamente obbligata nei confronti del Comune ad effettuare la prestazione con le modalità e nei termini previsti dal capitolato, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l'approvazione della determinazione di affidamento definitivo e la stipula del contratto.

### **Art. 24 – Commissione di gara**

24.1 La valutazione delle offerte sarà affidata ad una apposita Commissione giudicatrice e costituita con le modalità e i termini previsti dall'art. 77 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

24.2 La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute. L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, secondo quanto previsto nel bando di gara.

## **CAPO II° - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

### **Art. 25 – Criteri valutativi**

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata attraverso la valutazione dei fattori di cui all'elenco seguente:

*A - Offerta tecnico/gestionale = max 75 punti*

*B - Offerta economica = max 25 punti*

Il punteggio attribuito alle offerte può essere calcolato tramite interpolazione lineare.

#### **A. OFFERTA TECNICO/GESTIONALE (TOTALE PUNTI 75)**

**A.1) NUMERO DEI PARCOMETRI (max 5 punti) così attribuiti:**

- Parcometri (numero minimo previsti 35): **punti 0;**
- Parcometri in numero superiore oltre al minimo previsto di 35 e fino a un massimo di 45: **punti 1 ogni due parcometri fino a un massimo di punti 5;**

## A.2) QUALITÀ DEI PARCOMETRI (max 25 punti)

a) I parcometri devono rispondere alle caratteristiche stabilite all'art. 6.4 (punti 0)

b) Il livello di qualità dei parcometri offerti da ciascun concorrente sarà valutato attraverso l'esame dei seguenti fattori:

- caratteristiche costruttive, materiali e tecnologie utilizzati **punti 7**
- livello di affidabilità (guasti, frode, furto e scasso), semplicità di riparazione, sistemi rapidi di controllo funzionalità e diagnosi caratteristiche di consumo specifico delle apparecchiature, caratteristiche delle batterie utilizzate, ecc. **punti 8**
- gamma dei sistemi di pagamento utilizzabili oltre quelli previsti (EMV2000 – schede a circuito integrato- carte privatizzate: Pay One, Chip One, app per smartphone, android, ecc.) **punti 10**

Ai sensi dell'art. 173 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i punteggi di cui ai criteri A.1 e A.2 vengono considerati di maggiore importanza rispetto agli altri e, pertanto, il concorrente deve raggiungere il punteggio complessivo minimo di punti 20, sui 35 disponibili.

Nel caso tale punteggio non venga raggiunto, l'offerta sarà considerata non idonea e, quindi, non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

## A.3) PROGETTAZIONE TECNICA E OFFERTE AGGIUNTIVE E MIGLIORATIVE: (max punti 25) così attribuiti:

### **Progettazione tecnico/descrittivo:**

- a. Progetto tecnico/descrittivo con la relativa planimetria generale di progetto delle aree di parcheggio, individuate all'interno del quadrilatero di cui all'art.3 del capitolato speciale prestazionale, che illustri dettagliatamente le aree destinate alla sosta a pagamento, sosta libera, sosta ciclomotori/motocicli, sosta disabili ed altre categorie di veicoli, ubicazione dei parcometri da installare, caratteristiche della segnaletica stradale verticale da installare e caratteristiche della segnaletica orizzontale da realizzare. **(punti 0)**

### **Offerte aggiuntive e migliorative:**

- b. Realizzazione degli attraversamenti pedonali nelle aree di sosta a pagamento e nelle immediate pertinenze: **punti 5**
- c. Interventi migliorativi tecnici e progettuali riguardanti la sosta e la viabilità nel centro urbano (progettazione ZTL, aree pedonali, e/o altre soluzioni): **punti 20**

I punti b.) e c.) devono essere supportati da apposita relazione tecnico-illustrativa, che chiarisca gli interventi da effettuare e le innovazioni migliorative del servizio.

La commissione per la valutazione delle offerte aggiuntive, sulla base dei parametri sopraindicati, dei riscontri documentali e oggettivi, dopo una breve descrizione della valutazione, esprimerà un giudizio sintetico a cui verrà attribuito un punteggio in rapporto percentuale al punteggio massimo attribuibile secondo il sotto riportato schema:

1. ottimo = 1 (giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto molto significativo, qualificante e completo rispetto al servizio di parcheggio a pagamento e viabilità);
2. buono = 0,80 (giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e rilevante rispetto al servizio di parcheggio a pagamento e viabilità);
3. sufficiente = 0,60 (giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto sufficientemente significativo rispetto al servizio di parcheggio a pagamento e viabilità);
4. insufficiente = 0,40 (giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto poco significativo rispetto al servizio di parcheggio a pagamento e viabilità);
5. scadente = 0,20 (giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non significativo rispetto al servizio di parcheggio a pagamento e viabilità);
6. non presente = 0,00.

#### A.4) CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE (max punti 10)

Fermi restando i criteri di selezione di cui all'art.83 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e i requisiti esplicitati nel bando di gara, per fatturato realizzato in servizi analoghi (gestione parcheggi a pagamento), effettuati con buon esito nel triennio precedente alla pubblicazione del bando – detratto l'importo pari al requisito minimo di accesso di € 1.880.803,98 – sarà attribuito 1 punto per ogni € 100.000,00 (valutando per l'intero l'eventuale frazione superiore ad € 50.000,00) di servizi analoghi, oltre l'importo del requisito di accesso (€ 1.880.803,98) e fino ad un massimo di 10 punti.

#### A.5) CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE (max punti 10)

Relazione attestante la comprovata esperienza tecnico/professionale relativa a servizi analoghi (gestione parcheggi a pagamento) realizzati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando: - **fino a punti 10.**

La commissione per la valutazione esprimerà un giudizio sintetico, tenendo conto prevalentemente del numero e dell'entità del servizio gestito, a cui verrà attribuito un punteggio in rapporto percentuale al punteggio massimo attribuibile secondo il sotto riportato schema:

1. ottimo = 1 (giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto molto significativo, qualificante e completo);
2. buono = 0,80 (giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e rilevante);
3. sufficiente = 0,60 (giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto sufficientemente significativo);
4. insufficiente = 0,40 (giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto poco significativo);
5. scadente = 0,20 (giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non significativo);
6. non presente = 0,00.

#### **B) OFFERTA ECONOMICA (TOTALE PUNTI 25)**

L'offerta economica va presentata sotto forma di percentuale calcolata sulle somme incassate dalla gestione del servizio da corrispondere alla Stazione Appaltante. Tale percentuale non deve essere inferiore al 5% e non deve superare il limite massimo del 30%, non saranno prese in considerazione offerte in diminuzione del 5% e in aumento del 30%.

b.1) percentuale offerta 5%: **punti 0**

b.2) percentuale offerta dal 6% al 30% - attribuzione **fino a un massimo di 25 punti.**

Verrà considerato per intero ogni punto o frazione maggiore di 0,50.

#### **Art. 26 obbligatorietà dell'offerta**

Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune ad effettuare la prestazione con le modalità e nei termini previsti dal capitolato, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l'approvazione della determinazione di affidamento definitivo e la stipula del contratto.

### **CAPO III – Norme finali e transitorie**

#### **Art. 27 Registrazione, modifiche e spese contrattuali**



27.1 Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice. Pertanto la ditta aggiudicataria dell'appalto ai fini dell'informatizzazione del contratto dovrà necessariamente munirsi, da parte del legale rappresentante, della firma digitale.

27.2 Le condizioni offerte dalla ditta aggiudicataria in fase di gara sono per la stessa vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

27.3 Entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto, comprensiva della cauzione definitiva.

27.4 Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

27.5 Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara saranno interamente rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

***Ogni modifica del presente capitolato deve risultare da atto scritto.***

#### **Art.28 Subappalto**

Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 174 D.Lgs. n. 50/2016 fino ad un massimo del 30%.

#### **Art. 29 Inserzioni sui titoli di pagamento**

Sui titoli di pagamento, sulle tessere prepagate e sulle tessere degli abbonamenti l'appaltatore potrà apporre esclusivamente informazioni sul servizio di gestione della sosta, con divieto di ogni altra inserzione.

#### **Art. 30 Foro competente**

Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Ragusa.

#### **Art. 31 Domicilio del Concessionario**

Per tutta la durata della concessione, la ditta concessionaria dovrà eleggere domicilio nel comune di Vittoria.

#### **Art. 32 Garanzia e riservatezza dei dati**

Ai sensi degli artt.11 e 13 del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella più completa tutela e riservatezza dei diritti dei concorrenti in merito al presente procedimento di gara.

Al procedimento in questione si applica il comma 5 punto a) del precitato art.13.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla gara in merito all'affidamento dei lavori e/o servizi di cui trattasi.  
La società aggiudicataria dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta nel d.lgs. n.196/2003 nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.


### Art. 33 Norme finali

Oltre agli obblighi specificamente indicati, la ditta aggiudicataria ha, in via generale, l'obbligo di rispettare integralmente tutta la normativa vigente e tutte le prescrizioni del presente capitolato nonché quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Le norme contenute nel disciplinare sono soggette a revisione automatica qualora diventassero incompatibili con i disposti di nuove normative.

Il Progettista  
Ten. Pina Angela Rozza



Il R.U.P.  
Geom. Salvatore Occhipinti

